



Ordinanza n. 129 del 2020

Presidente: Marta Cartabia - Giudice relatore e redattore: Franco Modugno
decisione del 26 maggio 2020, deposito del 25 giugno 2020
comunicato stampa del 26 maggio 2020

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

atto di promovimento: ricorso n. 5 del 2019

parole chiave:

CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE – LEGITTIMAZIONE A RICORRERE DEL SINGOLO PARLAMENTARE – INTERCETTAZIONI INDIRETTE DI CONVERSAZIONE DEL PARLAMENTARE – AUTORIZZAZIONE DELLA CAMERA DI APPARTENENZA – IMMUNITÀ PARLAMENTARI

oggetto del conflitto:

- Sottoposizione a intercettazione indiretta di conversazione, in assenza dell'autorizzazione della Camera dei deputati *ex art. 68, terzo comma, Cost.*, da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, nonché sottoposizione, sulla base di tali intercettazioni, all'azione disciplinare, in quanto magistrato collocato fuori ruolo, esercitata dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione

parametri del conflitto:

- violazione degli artt. 67 e 68, terzo comma, della Costituzione

dispositivo:

inammissibilità

Ancora una volta, dopo le ordinanze nn. 17, 274 e 275 del 2019, 60 e 86 del 2020, la Corte si trova a dover decidere circa l'ammissibilità di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso da un singolo parlamentare.

Nel caso di specie, il ricorrente, nella qualità di membro della Camera dei deputati, aveva promosso conflitto di attribuzione – per violazione degli artt. 67 e 68, terzo comma, della Costituzione – nei confronti del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonché, per quanto occorresse, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, in relazione all'essere stato da quest'ultimo illegittimamente sottoposto, in via indiretta, a intercettazione di conversazione, in assenza dell'autorizzazione della Camera dei deputati richiesta dall'art. 68, terzo comma, Cost., nonché all'essere stato sottoposto, sulla base di

tali intercettazioni, all'azione disciplinare, in quanto magistrato collocato fuori ruolo, esercitata dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Secondo il ricorrente, infatti, le intercettazioni indirette delle proprie conversazioni, essendo state effettuate senza la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza *ex art. 68, terzo comma Cost.*, avrebbero leso direttamente le sue prerogative di parlamentare, le quali, inoltre, sarebbero state ulteriormente violate dal successivo utilizzo di tali intercettazioni per l'avvio di un'azione disciplinare nei suoi confronti da parte del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Come nei casi precedenti sopra ricordati, **la Corte, in sede di deliberazione preliminare**, in camera di consiglio e senza contraddittorio, sulla sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi del conflitto, **dichiara inammissibile il ricorso**.

L'inammissibilità è dichiarata, innanzitutto, con riferimento al parametro di cui all'art. 67 Cost., in quanto, con riferimento ad esso, il ricorrente non ha addotto alcuna argomentazione volta a dimostrare la ridondanza della lesione di tale disposizione sulla propria sfera di attribuzioni costituzionali.

Con riferimento alla lesione dell'art. 68, terzo comma, Cost., inoltre, la Corte articola la propria argomentazione partendo dal ricordare il proprio **recente orientamento con cui ha riconosciuto la legittimazione del singolo parlamentare a sollevare conflitto tra poteri**, a tutela delle sue attribuzioni costituzionalmente previste agli artt. 67, 68, 69, 71, primo comma, e 72 Cost., in quanto, all'interno di tali disposizioni, la Costituzione «individua una sfera di prerogative che spettano al singolo parlamentare, diverse e distinte da quelle che gli spettano in quanto componente dell'Assemblea, che invece è compito di ciascuna Camera tutelare»; al tempo stesso, tuttavia, tale riconoscimento della legittimazione attiva del parlamentare è stato accompagnato dalla sua contestuale limitazione ai casi di «violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari [...] rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria deliberazione».

Premesso ciò, la Corte ritiene che, nel caso di specie, la denunciata violazione dell'art. 68, terzo comma, Cost., non vale a fondare la legittimazione a ricorrere del singolo parlamentare, in quanto **le prerogative riconosciute in tale disposizione**, come la Corte ha sempre ribadito nella sua giurisprudenza (v., per tutte, sentenza n. [390 del 2007](#)), **sono riferibili alle Camere di appartenenza e non al parlamentare *uti singuli***.

La *ratio* dell'art. 68, terzo comma, Cost., infatti, non mira a salvaguardare la libertà e segretezza delle comunicazioni del parlamentare, la quale trova il suo fondamento nell'art. 15 Cost., né a tutelare altri diritti individuali dello stesso (come quello alla riservatezza, all'onore o alla libertà personale); il bene protetto, invece, si identifica «con l'esigenza di assicurare il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri del Parlamento», a tutela della libertà della funzione che il soggetto esercita, «in conformità alla natura stessa delle immunità parlamentari, volte primariamente alla protezione dell'autonomia e dell'indipendenza decisionale delle Camere rispetto ad indebite invadenze di altri poteri, e solo strumentalmente destinate a riverberare i propri effetti a favore delle persone investite della funzione».

Dunque, dal momento che l'obiettivo della disposizione costituzionale invocata è quello di «**preservare la funzionalità, l'integrità di composizione (nel caso delle misure *de libertate*) e la piena autonomia decisionale delle Assemblee, rispetto ad indebite invadenze del potere giudiziario**», ne discende che le prerogative in discussione appartengono solo alle Camere nel loro complesso, e che solo da esse potrebbe esserne

fatta valere la violazione di fronte alla Corte costituzionale. Pertanto, il conflitto sollevato dal ricorrente deve essere dichiarato inammissibile.

Lorenzo Madan